



SCHEMA DI ACCORDO

**per lo svolgimento di attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali
al Piano Paesaggistico Regionale**

tra

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

e

i Comuni di/l'UTI di

Visto l'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000m, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 11, commi 2, 3 e 5 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi l 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") e, in particolare, gli articoli 143 che disciplina i contenuti del Piano paesaggistico e 145 ai sensi del quale la regione disciplina il procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 ("Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio") e visti in particolare l'articolo 57 che disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica e l'articolo 57 ter che disciplina le modalità di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR;

Visto l'articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 ("Legge di stabilità 2017") ai sensi del quale la Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per l'avvio di una attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1774 del 22 settembre 2017 è stato adottato il Piano paesaggistico regionale (PPR) sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, della legge regionale 5/2007;

Dato atto che i Comuni di ... appartenenti all'Ambito territoriale ... con nota del Comune di ..., quale capofila, prot.n. hanno manifestato interesse all'avvio della predetta attività di sperimentazione; (oppure UTI)

Dato atto che le parti intervengono nel presente atto:

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale competente all'adozione e all'approvazione del PPR (di seguito denominata Regione);
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, quale organo del MiBACT preposto a partecipare al procedimento di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR (di seguito denominata Soprintendenza);

- i Comuni di ... quali enti locali territoriali competenti alla formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale del proprio territorio (di seguito denominati Comuni)

oppure;

- l'UTI quale ente locale territoriale che esercita la funzione di pianificazione territoriale di livello sovracomunale (di seguito denominata UTI);

oppure

- l'UTI quale ente locale territoriale che esercita, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 il servizio di redazione dell'adeguamento degli strumenti di urbanistici dei comuni di giusta delega

oppure

- l'UTI quale ente locale territoriale che esercita, ai sensi dell'articolo 21 della L.R. del 9 gennaio 2006 il servizio di redazione dell'adeguamento degli strumenti di urbanistici dei comuni di Giusta convenzione sottoscritta in data.....

Dato atto che la stipula del presente accordo rappresenta l'idoneo livello di cooperazione tra le predette amministrazioni pubbliche al fine di promuovere le sinergie finalizzate all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei comuni citati, alle previsioni del PPR, attraverso lo svolgimento di attività inerenti prioritariamente il recepimento della parte statutaria del PPR medesimo;

Rilevato che l'avvio della attività sperimentale permette alla Regione di testare la metodologia e le procedure delineate dal PPR per l'adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici e consente di affinare le modalità di cooperazione con gli enti locali al fine di assicurare l'efficace attuazione del PPR medesimo;

Vista la nota prot. dd. con la quale il Comune capofila ha trasmesso gli atti di approvazione del presente schema di accordo da parte dei competenti organi dei Comuni di

Fatte proprie le premesse di cui sopra

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento delle attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano Paesaggistico regionale dei Comuni di inseriti nell'ambito di paesaggio
2. Per agevolare l'attuazione del presente Accordo, il Comune di è riconosciuto capofila dei comuni di cui sopra con compiti di coordinamento delle attività dei medesimi e di referente per l'attuazione degli impegni di cui al successivo articolo 4. (comma da stralciare per le UTI)

Articolo 2– Obiettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di adeguamento degli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 1 la Regione, i Comuni/l'UTI e la Soprintendenza cooperano per giungere alla definizione di una proposta di adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei Comuni di, in particolare cooperano per la definizione o revisione dei seguenti dati territoriali:

- zone A e zone B dello strumento urbanistico comunale vigente alla data del 6 settembre 1985;
 - aggiornamento degli strati informativi del PPR riguardanti la delimitazione dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 142 del Codice seguendo la procedura di cui all'articolo 54 e relativo allegato delle Norme tecniche di attuazione del PPR;
 - eventuale aggiornamento degli strati informativi del PPR riguardanti gli ulteriori contesti;
 - eventuale aggiornamento delle aree compromesse e degradate;
 - eventuale aggiornamento dei morfotipi agrorurali o dei morfotipi insediativi eventuale aggiornamento degli strati informativi del PPR riguardanti la rete ecologica, la rete dei beni culturali, la rete della mobilità lenta.
2. I Comuni/l'UTI preliminarmente consultano e scaricano gli strati informativi del PPR e individuano, per i beni paesaggistici, eventuali situazioni di non coerenza delle delimitazioni dei beni paesaggistici contenute nello strumento urbanistico generale comunale con le delimitazioni contenute negli strati informativi della Banca dati del PPR.
3. I Comuni/l'UTI individuano, inoltre, eventuali situazioni di contrasto o non coerenza tra le previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e le previsioni del PPR riguardanti i beni paesaggistici e propongono:
- le modifiche alle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali necessarie all'adeguamento al PPR;
 - le modifiche alla zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali necessarie all'adeguamento al PPR.

Articolo 3 – Specifiche tecniche

1. I dati territoriali di cui all'articolo 2 dovranno essere strutturati seguendo le disposizioni di cui all'articolo 54 e relativo Allegato delle Norme tecniche di attuazione del PPR nonché nel rispetto delle ulteriori indicazioni tecniche fornite dalla Regione.

Articolo 4 – Impegni tra le parti

1. Le parti si impegnano a cooperare anche attraverso riunioni tecniche e a promuovere ogni necessaria iniziativa diretta alla condivisione e alla divulgazione degli esiti delle attività oggetto del presente Accordo, anche nel loro divenire.

Articolo 5 – Utilizzo e divulgazione delle risorse informative

1. I risultati di questa attività di collaborazione potranno essere utilizzati dalle parti per i propri fini istituzionali e la Regione e la Soprintendenza, in particolare, potranno valersene per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PPR.
2. I dati e le risorse informative oggetto del presente Accordo potranno essere pubblicati mediante sistemi informatici e servizi on-line forniti dalla Regione, e, in tal caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo di cui alla Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7.

Articolo 6 - Tutela dei dati

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle vigenti norme in materia di rispetto dei diritti, della riservatezza ed identità personale delle persone fisiche, delle persone giuridiche e di ogni ente o associazione, in particolare alle norme di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Articolo 7 – Termini e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data del decreto di approvazione del medesimo e ha validità fino al
2. I Comuni di si impegnano a rispettare le seguenti scadenze:

Articolo 9 – Strutture referenti

1. Strutture e soggetti referenti per l'attuazione del presente accordo sono: Per la Regione il Servizio paesaggio e biodiversità; Per la Soprintendenza Per i Comuni di il Sindaco pro tempore del comune di o suo delegato individuato quale comune capofila anche ai fini di cui all'art. 5, comma .. della LR. 25/2016.

Articolo 10 – Oneri

1. L'attuazione del presente Accordo non comporta ulteriori oneri finanziari per le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Udine, .. 16/11/2017

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

